



## DOCUMENTO SULLE RENDITE

(aggiornato il 4 dicembre 2024)

### PREMESSA

Il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat, in data 15 novembre 2024, al termine della selezione prevista dalla normativa, ha stipulato con GENERALI ITALIA S.p.a. apposita convenzione assicurativa per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia. La convenzione ha decorrenza dal 16 novembre 2024 e ha durata di 5 anni non tacitamente rinnovabile.

L'aderente (o il suo avente diritto), maturati i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo Pensione, può richiedere, nelle forme sotto indicate, che gli venga riconosciuta una rendita vitalizia tra quelle oggetto della convenzione assicurativa con GENERALI ITALIA S.p.A. di cui meglio indicati i termini nei documenti allegati (Contratto di Assicurazione sulla vita n°112420, già n°112336; Tassi di Conversione in rendita; Set Informativo).

La rendita che verrà erogata periodicamente (mensilmente, trimestralmente, semestralmente e annualmente) è calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età al momento della richiesta della rendita (rettificata secondo criteri della tabella "Age-Shifting" di cui all'Allegato Tassi di Conversione in rendita).

La trasformazione del capitale in rendita avviene applicando tassi di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana, differenziati per età e per sesso, che, a termini di convenzione, sono fissati secondo i criteri delle Tavole demografiche A62D.

Il tasso indicato nelle tabelle (di cui in dettaglio all'Allegato Tassi di Conversione in rendita) corrisponde al premio unico necessario per ottenere 1 (un) euro di rendita annua vitalizia.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

*L'aderente può scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita il 70% del montante finale maturato, l'importo della rendita vitalizia sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (è possibile verificare il valore dell'assegno sociale sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)).*

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, anche diverse, maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Autorizzazione COVIP protocollo n. 2626 del 3 giugno 1998  
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n. 3 del 15 luglio 1998  
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche n. 1404 del 20 luglio 1998

Via Plava n. 86 – 10135 TORINO – Telefono 011/00. 58172 – Codice Fiscale 97573410012

## TIPOLOGIE DI RENDITA

Per tutti i dettagli si rimanda all'Allegato Tassi di Conversione in rendita e all'Allegato Set Informativo.

Maturati i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo Pensione, l'aderente potrà scegliere tra le seguenti tipologie di rendita.

TIPOLOGIA RENDITA	DESCRIZIONE E FINALITA'
<b>VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE</b>	<u>Prestazioni in caso di vita</u> Questa scelta prevede il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile all'aderente o ai beneficiari indicati fino a che questi rimane in vita e si estingue con il decesso dell'aderente stesso.
<b>VITALIZIA REVERSIBILE</b>	<u>Prestazioni in caso di vita</u> Questa scelta prevede il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile all'aderente o ai beneficiari indicati fino a che l'aderente rimane in vita. Al decesso dell'aderente la rendita è corrisposta, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, a un secondo beneficiario designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo.
<b>CERTA PER 5 o 10 ANNI E POI VITALIZIA</b>	<u>Prestazioni in caso di vita</u> Questa scelta prevede il pagamento all'aderente o ai beneficiari indicati di una rendita rivalutabile vitalizia certa per un periodo quinquennale o decennale e successivamente di una rendita vitalizia rivalutabile fino a che l'aderente è in vita.
<b>CON CONTROASSICURAZIONE</b>	<u>Prestazioni in caso di vita</u> Questa scelta prevede il pagamento di una rendita rivalutabile all'aderente o ai beneficiari indicati fino a che l'aderente rimane in vita. <u>Prestazioni in caso di morte</u> Al momento del decesso dell'aderente viene liquidato ai beneficiari la differenza, se positiva, tra il premio rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della rendita assicurata rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero delle rate effettivamente corrisposte.
<b>CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC)</b>	<u>Prestazioni in caso di vita</u> Questa scelta prevede il pagamento di una rendita rivalutabile all'aderente o ai beneficiari indicati fino a che l'aderente rimanga in vita. <u>Prestazioni in caso di non autosufficienza dell'aderente</u> Qualora durante il periodo di erogazione della rendita intervenga una condizione di non autosufficienza del solo aderente, l'importo della rata raddoppia. La rendita si estingue con il decesso dell'aderente.

### NOTE

La documentazione contrattuale della convenzione sulle rendite con GENERALI ITALIA S.p.A., a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è disponibile sul sito internet del Fondo [www.fondoquadrifiat.it](http://www.fondoquadrifiat.it) (o può essere richiesta al Fondo) ed è costituita da:

- Contratto di Assicurazione
- Tassi di Conversione in rendita
- Set Informativo

Inoltre, sul sito del Fondo sarà possibile simulare la propria rendita attraverso un motore di calcolo, inserendo i parametri richiesti.

**Contratto collettivo per l'assicurazione di prestazioni  
in forma di rendita vitalizia immediata**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 112336**

Stipulato tra:

**FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT** (codice fiscale: 97573410012), di seguito definito  
"Contraente"

e **GENERALI ITALIA S.p.A.**, di seguito definita "Società".

**PREMESSA**

1. Il Contraente è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (di seguito definita Commissione di Vigilanza).
2. La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'IVASS ai sensi dell'art. 6, co. 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito "decreto").
3. Il Contraente intende stipulare il contratto di cui all'art. 6, comma 3 del decreto.

**CONTRAENTE E ASSICURATI**

Il presente contratto ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata annua, con rivalutazione annua delle prestazioni, sulla testa degli aderenti al Contraente ("Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto/Regolamento del Contraente, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Contraente stesso.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto, in tempo utile ai fini della comprensione del prodotto e prima della sottoscrizione della proposta, il Set Informativo.



Il presente contratto è regolato:

- dalle Condizioni di assicurazione del Fascicolo informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata" ed. 06/2024, consegnato al Contraente;
- dalle Condizioni speciali di assicurazione;
- da eventuali Appendici successive;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Il Contraente si impegna a mettere a disposizione dei singoli assicurati, al momento dell'ingresso in assicurazione, copia del Set Informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata ed. 06/24" e copia del presente contratto.

La data di **decorrenza** del presente contratto viene fissata al 16 novembre 2024.



**CONTRAENTE**  
(Timbro e firma)

Mogliano Veneto, 15 novembre 2024

**GENERALI ITALIA S.p.A.**

Il Contraente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente l'Art. 12 - *Durata* delle Condizioni di assicurazione, come successivamente derogato.



**CONTRAENTE**  
(Timbro e firma)

**GENERALI ITALIA S.p.A.**

**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata CONTRATTO N. 112336

~ FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT ~

Si pattuiscono le seguenti condizioni speciali, a completamento e/o in deroga alla documentazione informativa precontrattuale e alle Condizioni di Assicurazione del Set Informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata ed. 06/24":

**Art. 1 - Costi**

A parziale deroga dell'Art. 14 - Costi delle Condizioni di assicurazione, il capoverso *Costi sul premio* ed il capoverso *Valore trattenuto* sono sostituite dai seguenti:

**a) Costi sul premio**

Caricamenti percentuali sul premio	0,50%
------------------------------------	-------

**c) Valore trattenuto**

Valore trattenuto		1,00%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+ 0,01%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+0,10%)	+0,01%

Viene confermato quanto disposto al capoverso *Costi per l'erogazione della rendita* dell'Art. 14 - Costi, che per chiarezza e completezza di informazione viene di seguito riportato:

**b) Costi per l'erogazione della rendita**

Caricamenti percentuali sulle rate di rendita attese	1,25%	per le rendite: vitalizia; certa; reversibile; con controassicurazione
	1,50%	per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza

Si specifica che per l'elaborazione dei tassi di conversione in rendita di cui all'allegato sono applicati i costi sopra esposti ai punti a) e b).

La somma dei costi sopra esposti ai punti a) e b) rappresenta i costi di caricamento complessivamente applicati.

**Art. 2 - Gestione Separata**

A parziale modifica di quanto stabilito al primo paragrafo dell'Art. 4 "*Clausola di rivalutazione*" delle Condizioni di Assicurazione, si conviene che la Gestione Separata in base alla quale il contratto prevede la rivalutazione annuale è la Gestione Separata GESAV, il cui Regolamento è disponibile sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it)

**Art. 3 - Decorrenza e durata del contratto**

A parziale modifica di quanto stabilito al paragrafo "*Proroga della scadenza del contratto*" dell'Art. 12 - *Durata* delle Condizioni di assicurazione, si conviene che il contratto non possa venire tacitamente rinnovato e trovi la sua naturale scadenza dopo il periodo di durata di 5 anni.

Non è quindi necessario o previsto l'invio di comunicazione di disdetta da parte del Contraente o di Generali Italia.

**Art. 4 - Pagamento delle rendite**

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 9 - *Pagamento delle rendite* delle Condizioni di assicurazione, si specifica che le rateazioni di erogazione della rendita posticipata, a scelta dell'assicurato, sono le seguenti: mensile, trimestrale, semestrale, annuale.



**CONTRAENTE**  
(timbro e firma)



**Generali Italia S.p.A.**



**Allegato – Tassi di conversione in rendita**
**Age - Shifting**

Le tavole demografiche A62D comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age-shifting (sotto riportata).

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

maschi			femmine		
nati da	a	shift	nate da	a	shift
01/01/1900	31/12/1907	7	01/01/1900	31/12/1908	7
01/01/1908	31/12/1917	6	01/01/1909	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1919	5	01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1920	31/12/1925	4	01/01/1923	31/12/1929	4
01/01/1926	31/12/1938	3	01/01/1930	31/12/1940	3
01/01/1939	31/12/1947	2	01/01/1941	31/12/1949	2
01/01/1948	31/12/1957	1	01/01/1950	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0	01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1978	-1	01/01/1967	31/12/1976	-1
01/01/1979	31/12/1992	-2	01/01/1977	31/12/1986	-2
01/01/1993	31/12/2006	-3	01/01/1987	31/12/1996	-3
01/01/2007	31/12/2020	-4	01/01/1997	31/12/2007	-4
01/01/2021	Oltre	-5	01/01/2008	31/12/2018	-5
			01/01/2019	31/21/2020	-6
			01/01/2021	Oltre	-7



**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale  
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026467	0,024051	61	0,036624	0,032301
51	0,027164	0,024629	62	0,037911	0,033328
52	0,027896	0,025234	63	0,039281	0,03442
53	0,028666	0,025868	64	0,040738	0,035582
54	0,029478	0,026533	65	0,042291	0,036822
55	0,030333	0,027232	66	0,043954	0,038147
56	0,031235	0,027967	67	0,045744	0,039565
57	0,032189	0,028741	68	0,047673	0,041086
58	0,0332	0,029557	69	0,049757	0,04272
59	0,034273	0,030421	70	0,052014	0,04448
60	0,035412	0,031334			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale  
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026452	0,024041	61	0,036544	0,032265
51	0,027146	0,024618	62	0,037817	0,033287
52	0,027876	0,025222	63	0,039168	0,034373
53	0,028643	0,025854	64	0,040605	0,035528
54	0,029451	0,026518	65	0,042135	0,036759
55	0,030302	0,027215	66	0,043772	0,038073
56	0,0312	0,027947	67	0,045528	0,039477
57	0,032149	0,028719	68	0,047416	0,040982
58	0,033153	0,029533	69	0,049448	0,042595
59	0,034217	0,030393	70	0,051637	0,04433
60	0,035346	0,031302			



**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026402	0,024011	61	0,03628	0,032151
51	0,027089	0,024584	62	0,037506	0,033155
52	0,02781	0,025183	63	0,038803	0,034219
53	0,028567	0,025811	64	0,040175	0,035348
54	0,029363	0,02647	65	0,041627	0,036547
55	0,030201	0,027161	66	0,043168	0,037822
56	0,031082	0,027887	67	0,044805	0,039178
57	0,03201	0,028651	68	0,046543	0,040623
58	0,03299	0,029456	69	0,048387	0,042162
59	0,034026	0,030305	70	0,05034	0,043803
60	0,035121	0,031202			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO , CONTROASSICURATA, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0,5%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0,5%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026192	0,024694	61	0,032723	0,030552
51	0,026678	0,025135	62	0,033474	0,031228
52	0,027187	0,025593	63	0,034249	0,031917
53	0,027716	0,026061	64	0,035053	0,032644
54	0,028257	0,026551	65	0,035904	0,033411
55	0,028824	0,027063	66	0,036785	0,0342
56	0,029421	0,027586	67	0,037698	0,035026
57	0,030025	0,028132	68	0,038668	0,035901
58	0,030659	0,028704	69	0,039673	0,036811
59	0,031327	0,029297	70	0,040716	0,037756
60	0,03201	0,029909			



**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE, A PREMIO UNICO, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Reversibilità al 100% su assicurato di pari età e sesso diverso

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,021974	0,021974	61	0,028971	0,028971
51	0,02247	0,02247	62	0,029828	0,029828
52	0,022988	0,022988	63	0,030735	0,030735
53	0,023531	0,023531	64	0,031696	0,031696
54	0,024099	0,024099	65	0,032716	0,032716
55	0,024694	0,024694	66	0,033801	0,033801
56	0,025319	0,025319	67	0,034957	0,034957
57	0,025976	0,025976	68	0,036192	0,036192
58	0,026666	0,026666	69	0,037512	0,037512
59	0,027394	0,027394	70	0,038927	0,038927
60	0,028161	0,028161			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,025157	0,022357	61	0,034191	0,029338
51	0,025786	0,022856	62	0,035314	0,030187
52	0,026447	0,023377	63	0,036503	0,031084
53	0,02714	0,023921	64	0,037762	0,032034
54	0,027868	0,02449	65	0,039098	0,033042
55	0,028632	0,025085	66	0,040521	0,034112
56	0,029437	0,025708	67	0,042043	0,03525
57	0,030285	0,026362	68	0,043675	0,036464
58	0,031181	0,02705	69	0,045427	0,037759
59	0,032127	0,027773	70	0,047312	0,039145
60	0,03313	0,028535			

Ch



**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE  
ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali  
posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale  
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,02629	0,023905	61	0,036286	0,032038
51	0,026977	0,024476	62	0,037549	0,033048
52	0,027699	0,025073	63	0,038892	0,034121
53	0,028459	0,025699	64	0,04032	0,035263
54	0,029258	0,026356	65	0,041841	0,036481
55	0,0301	0,027045	66	0,043468	0,03778
56	0,030989	0,027769	67	0,045218	0,039171
57	0,031928	0,028532	68	0,047102	0,040661
58	0,032922	0,029337	69	0,049135	0,042261
59	0,033976	0,030187	70	0,051335	0,043982
60	0,035096	0,031086			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO  
CERTO PER 5 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali  
posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale  
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026276	0,023896	61	0,036215	0,032006
51	0,026961	0,024466	62	0,037465	0,033011
52	0,027681	0,025062	63	0,038791	0,034079
53	0,028438	0,025687	64	0,040201	0,035214
54	0,029234	0,026341	65	0,041702	0,036424
55	0,030073	0,027029	66	0,043305	0,037714
56	0,030957	0,027752	67	0,045026	0,039092
57	0,031892	0,028512	68	0,046873	0,040568
58	0,03288	0,029315	69	0,04886	0,04215
59	0,033927	0,030162	70	0,051001	0,043848
60	0,035037	0,031058			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO**



**CERTO PER 10 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026229	0,023867	61	0,035966	0,031897
51	0,026907	0,024433	62	0,037172	0,032886
52	0,027619	0,025026	63	0,038448	0,033934
53	0,028366	0,025646	64	0,039797	0,035045
54	0,029152	0,026296	65	0,041225	0,036225
55	0,029977	0,026978	66	0,042739	0,037478
56	0,030846	0,027694	67	0,044348	0,038812
57	0,031761	0,028448	68	0,046057	0,040232
58	0,032727	0,029242	69	0,04787	0,041744
59	0,033747	0,030079	70	0,04979	0,043356
60	0,034825	0,030963			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO , CONTROASSICURATA,  
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0,5%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0,5%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,025951	0,024491	61	0,032309	0,030195
51	0,026431	0,024921	62	0,033019	0,030839
52	0,026925	0,025363	63	0,033769	0,031517
53	0,027435	0,025825	64	0,034562	0,032227
54	0,027968	0,026306	65	0,035364	0,032954
55	0,028522	0,026796	66	0,036216	0,033722
56	0,029089	0,02731	67	0,037123	0,034539
57	0,029684	0,027847	68	0,038028	0,035361
58	0,030311	0,028397	69	0,039001	0,036239
59	0,03094	0,028971	70	0,040049	0,037174
60	0,031607	0,029573			



**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE, A PREMIO UNICO, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Reversibilità al 100% su assicurato di pari età e sesso diverso

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,021852	0,021852	61	0,02876	0,02876
51	0,022342	0,022342	62	0,029603	0,029603
52	0,022855	0,022855	63	0,030496	0,030496
53	0,023391	0,023391	64	0,031442	0,031442
54	0,023952	0,023952	65	0,032446	0,032446
55	0,02454	0,02454	66	0,033513	0,033513
56	0,025157	0,025157	67	0,034649	0,034649
57	0,025805	0,025805	68	0,035861	0,035861
58	0,026487	0,026487	69	0,037157	0,037157
59	0,027204	0,027204	70	0,038545	0,038545
60	0,027961	0,027961			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,025048	0,022292	61	0,033992	0,029227
51	0,025672	0,022788	62	0,035102	0,030069
52	0,026327	0,023306	63	0,036276	0,030959
53	0,027014	0,023847	64	0,03752	0,031902
54	0,027735	0,024412	65	0,038838	0,032901
55	0,028492	0,025003	66	0,040243	0,033962
56	0,029289	0,025622	67	0,041744	0,03509
57	0,030129	0,026272	68	0,043352	0,036292
58	0,031015	0,026955	69	0,045079	0,037576
59	0,031951	0,027673	70	0,046935	0,038948
60	0,032942	0,028429			



**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE  
ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali  
posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale  
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026202	0,023833	61	0,036119	0,031908
51	0,026885	0,0244	62	0,037371	0,03291
52	0,027602	0,024994	63	0,0387	0,033974
53	0,028356	0,025616	64	0,040114	0,035106
54	0,02915	0,026267	65	0,041619	0,036312
55	0,029986	0,026952	66	0,043229	0,0376
56	0,030867	0,027672	67	0,044959	0,038976
57	0,031799	0,028429	68	0,046821	0,040451
58	0,032785	0,029228	69	0,04883	0,042035
59	0,03383	0,030071	70	0,051002	0,043737
60	0,03494	0,030963			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO  
CERTO PER 5 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali  
posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale  
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026189	0,023824	61	0,036052	0,031878
51	0,02687	0,024391	62	0,037291	0,032875
52	0,027585	0,024983	63	0,038606	0,033934
53	0,028336	0,025604	64	0,040002	0,03506
54	0,029127	0,026254	65	0,041488	0,036259
55	0,029959	0,026937	66	0,043076	0,037537
56	0,030837	0,027655	67	0,044778	0,038903
57	0,031764	0,02841	68	0,046606	0,040364
58	0,032745	0,029207	69	0,048572	0,04193
59	0,033783	0,030048	70	0,050688	0,043612
60	0,034884	0,030937			



**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**  
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale  
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026143	0,023796	61	0,035811	0,031772
51	0,026817	0,024359	62	0,037007	0,032754
52	0,027524	0,024947	63	0,038273	0,033793
53	0,028267	0,025564	64	0,039611	0,034895
54	0,029047	0,02621	65	0,041026	0,036066
55	0,029867	0,026887	66	0,042528	0,037309
56	0,030729	0,027599	67	0,044123	0,038631
57	0,031638	0,028348	68	0,045817	0,040039
58	0,032596	0,029136	69	0,047615	0,041538
59	0,033609	0,029967	70	0,049519	0,043136
60	0,034679	0,030845			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO , CONTROASSICURATA, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0,5%**  
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale  
Tavole A62D - tasso tecnico 0,5%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,025834	0,024392	61	0,03209	0,030014
51	0,026308	0,024812	62	0,032796	0,030653
52	0,026792	0,025251	63	0,033542	0,031327
53	0,027298	0,02571	64	0,034303	0,032011
54	0,027829	0,026179	65	0,035102	0,032733
55	0,028366	0,026666	66	0,03595	0,033497
56	0,028929	0,027175	67	0,03681	0,034277
57	0,029521	0,027701	68	0,037722	0,035098
58	0,030123	0,028244	69	0,038696	0,03597
59	0,030751	0,028813	70	0,039669	0,036865
60	0,031414	0,029407			

Ch



**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE, A PREMIO UNICO, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Reversibilità al 100% su assicurato di pari età e sesso diverso

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,021791	0,021791	61	0,028655	0,028655
51	0,022279	0,022279	62	0,029492	0,029492
52	0,022788	0,022788	63	0,030378	0,030378
53	0,023321	0,023321	64	0,031317	0,031317
54	0,023879	0,023879	65	0,032312	0,032312
55	0,024464	0,024464	66	0,03337	0,03337
56	0,025077	0,025077	67	0,034497	0,034497
57	0,025721	0,025721	68	0,035699	0,035699
58	0,026398	0,026398	69	0,036983	0,036983
59	0,027111	0,027111	70	0,038357	0,038357
60	0,027862	0,027862			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,024994	0,022259	61	0,033893	0,029171
51	0,025616	0,022754	62	0,034996	0,03001
52	0,026267	0,023271	63	0,036164	0,030897
53	0,026951	0,02381	64	0,0374	0,031836
54	0,027669	0,024373	65	0,03871	0,032831
55	0,028422	0,024962	66	0,040105	0,033887
56	0,029215	0,02558	67	0,041596	0,035011
57	0,030051	0,026227	68	0,043193	0,036207
58	0,030932	0,026907	69	0,044906	0,037485
59	0,031864	0,027623	70	0,046748	0,03885
60	0,032849	0,028377			



**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE  
ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili  
posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale  
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026144	0,023784	61	0,036009	0,031822
51	0,026824	0,02435	62	0,037253	0,032818
52	0,027538	0,024941	63	0,038574	0,033876
53	0,028288	0,02556	64	0,039978	0,035002
54	0,029078	0,026209	65	0,041473	0,036201
55	0,02991	0,026891	66	0,043072	0,03748
56	0,030787	0,027607	67	0,044788	0,038848
57	0,031713	0,028361	68	0,046636	0,040313
58	0,032694	0,029155	69	0,048629	0,041885
59	0,033733	0,029995	70	0,050782	0,043576
60	0,034837	0,030882			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO  
CERTO PER 5 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili  
posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale  
Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026132	0,023776	61	0,035945	0,031793
51	0,026809	0,02434	62	0,037176	0,032785
52	0,027521	0,024931	63	0,038483	0,033838
53	0,028269	0,025548	64	0,039871	0,034957
54	0,029056	0,026196	65	0,041347	0,036149
55	0,029884	0,026876	66	0,042924	0,03742
56	0,030758	0,027591	67	0,044615	0,038777
57	0,03168	0,028343	68	0,04643	0,040229
58	0,032656	0,029135	69	0,048381	0,041785
59	0,033688	0,029972	70	0,050482	0,043455
60	0,034783	0,030857			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO**



**CERTO PER 10 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,026086	0,023748	61	0,035708	0,031689
51	0,026757	0,024309	62	0,036898	0,032666
52	0,027462	0,024896	63	0,038157	0,0337
53	0,028201	0,025509	64	0,039487	0,034796
54	0,028977	0,026153	65	0,040895	0,03596
55	0,029793	0,026827	66	0,042389	0,037197
56	0,030652	0,027536	67	0,043975	0,038512
57	0,031556	0,028281	68	0,045659	0,039911
58	0,03251	0,029066	69	0,047447	0,041402
59	0,033518	0,029893	70	0,049341	0,042991
60	0,034582	0,030767			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO , CONTROASSICURATA,  
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0,5%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0,5%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,025757	0,024321	61	0,031948	0,029896
51	0,026223	0,02474	62	0,032652	0,030532
52	0,026705	0,025178	63	0,033398	0,03119
53	0,027209	0,025632	64	0,034137	0,031871
54	0,02773	0,026095	65	0,034932	0,032589
55	0,028264	0,02658	66	0,035783	0,033353
56	0,028825	0,027088	67	0,036615	0,03411
57	0,029408	0,027604	68	0,037525	0,034928
58	0,030003	0,028143	69	0,0385	0,0358
59	0,030629	0,02871	70	0,039445	0,036667
60	0,03129	0,029291			



**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE, A PREMIO UNICO, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Reversibilità al 100% su assicurato di pari età e sesso diverso

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,021751	0,021751	61	0,028585	0,028585
51	0,022237	0,022237	62	0,029419	0,029419
52	0,022744	0,022744	63	0,0303	0,0303
53	0,023275	0,023275	64	0,031234	0,031234
54	0,023831	0,023831	65	0,032224	0,032224
55	0,024413	0,024413	66	0,033276	0,033276
56	0,025024	0,025024	67	0,034396	0,034396
57	0,025665	0,025665	68	0,035591	0,035591
58	0,026339	0,026339	69	0,036867	0,036867
59	0,027048	0,027048	70	0,038233	0,038233
60	0,027796	0,027796			

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate.

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole A62D - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,024958	0,022238	61	0,033827	0,029135
51	0,025578	0,022732	62	0,034926	0,029971
52	0,026228	0,023247	63	0,036089	0,030856
53	0,026909	0,023785	64	0,03732	0,031792
54	0,027625	0,024347	65	0,038625	0,032785
55	0,028376	0,024935	66	0,040013	0,033838
56	0,029167	0,025551	67	0,041498	0,034958
57	0,029999	0,026197	68	0,043087	0,036151
58	0,030877	0,026876	69	0,044792	0,037424
59	0,031806	0,02759	70	0,046625	0,038785
60	0,032788	0,028342			







# ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Assicurazione collettiva a premio unico di rendita immediata rivalutabile:

- vitalizia
- certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
- reversibile
- con controassicurazione
- con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)

**Il presente Set Informativo contiene:**

1. Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (**DIP Vita**)
2. Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (**DIP Aggiuntivo Vita**)
3. **Condizioni di assicurazione**, comprensive delle definizioni
4. **Modulo di proposta**

**Generali Italia S.p.A.**

Ed. 06/2024



Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA



Pagina lasciata intenzionalmente libera

# Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.  
Prodotto: Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata  
Data di aggiornamento del documento: 15/02/2024  
(il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

**Che tipo di assicurazione è?**

Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico.

 <b>Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?</b> <p>Questo prodotto prevede, a fronte del versamento da parte del contraente di un premio unico, per ciascun assicurato, il pagamento ai beneficiari di una <b>rendita vitalizia immediata rivalutabile</b>, corrisposta in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente.</p> <p>Il contraente può richiedere, in relazione al singolo assicurato, una tra le seguenti tipologie di prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rendita vitalizia, pagabile finché l'assicurato è in vita;</li><li>• rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;</li><li>• rendita reversibile, totalmente o parzialmente, a favore del sopravvissuto designato;</li><li>• rendita controassicurata con restituzione, al decesso dell'assicurato, della differenza, se positiva, tra:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale che precede la data del decesso e</li><li>◦ la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza che precede la data del decesso, moltiplicata per il numero di rate effettivamente corrisposte;</li></ul></li><li>• rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale, anche reversibile.</li></ul>	 <b>Che cosa NON è assicurato?</b> <p><b>Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, non sono assicurabili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>× Le persone che momento della richiesta di ingresso in assicurazione hanno un'età superiore a 70 anni;</li><li>× Le persone per le quali, al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, sussiste già uno stato di non autosufficienza.</li></ul>  <b>Ci sono limiti di copertura?</b> <p><b>Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza sono previste le seguenti esclusioni per specifiche cause di perdita dell'autosufficienza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>! attività dolosa dell'assicurato principale;</li><li>! partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi;</li><li>! sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, sorta entro 5 anni dall'ingresso in assicurazione.</li></ul>
---	---

 <b>Dove vale la copertura?</b> <p>✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo.</p>
---

 <b>Che obblighi ho?</b> <p>Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.</p> <p>Il contraente deve fornire, all'ingresso in copertura e ad ogni ricorrenza annuale, le autocertificazioni di esistenza in vita di ciascun assicurato, sottoscritte dagli stessi.</p> <p>Per tutti i pagamenti diversi da quello della rendita vitalizia a favore dell'assicurato principale, il contraente deve presentare a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto richiesta scritta accompagnata dal documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto.</p> <p>Per i pagamenti per decesso dell'assicurato, il contraente deve presentare il certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede e le informazioni e la documentazione relative al testamento e all'individuazione dei beneficiari.</p>
--



### Quando e come devo pagare?

Il Contraente deve versare il premio unico relativo alla posizione assicurativa per la quale richiede l'ingresso in assicurazione al momento della richiesta stessa.

Il premio è determinato, per ciascun assicurato, in relazione alla tipologia di rendita scelta, al suo ammontare, alla rateazione di erogazione, al sesso ed all'età dell'assicurato.

I premi possono essere versati all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure a Generali Italia.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

All'atto dell'emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento dei premi esclusivamente un conto corrente direzionale.

Non è possibile il versamento dei premi in contanti.

Non è prevista la possibilità di frazionamento dei premi.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per ciascun assicurato, la copertura ha decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Il contratto è concluso quando Generali Italia lo sottoscrive a fronte della ricezione del modulo di proposta sottoscritto dal contraente.

La data di decorrenza del contratto è indicata nel contratto stesso e la durata contrattuale è pari a 5 anni, con tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Il contraente può interrompere il tacito rinnovo del contratto dandone disdetta, da inviare con raccomandata a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza dello stesso. Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal contraente per le posizioni individuali in vigore alla data della disdetta, rimangono in essere, alle condizioni del contratto, fino alla loro rispettiva scadenza.



### Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

# Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.  
Prodotto: Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata  
Data di aggiornamento del documento: 05/06/2024  
(il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 relativi al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it).

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397

Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.790.889.284

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

### Rivalutazione delle prestazioni

Il contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata RENDIGEN.

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene diminuendo il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata di un valore, trattenuto da Generali Italia, espresso in punti percentuali. Il valore trattenuto è così determinato:

Valore Trattenuto	
	1,00%
Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+ 0,02%
Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+0,10%)	+ 0,02%

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, l'eventuale tasso di interesse tecnico, già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita, e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

Ad ogni ricorrenza annuale, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione come sopra definita.



### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

**Cosa fare in caso di evento?**

**Denuncia di sinistro:**

Nel caso di perdita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale, il contraente o l'assicurato principale stesso devono richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento a Generali Italia, eventualmente su apposito modulo fornito dalla stessa, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante con facoltà di utilizzo dell'apposito modello anch'esso fornito da Generali Italia. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte di Generali Italia che, in ogni caso, non può superare i 6 mesi. Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione da produrre se il singolo caso presenta particolari esigenze istruttorie.

**Prescrizione:**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

**Liquidazione della prestazione:**

Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa o dalla data di scadenza delle rate di rendita; tale termine è elevato a 90 giorni per la prima rata di rendita. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

**Dichiarazioni inesatte o reticenti**

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.



### Quando e come devo pagare?

**Premio**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

**Rimborso**

Non sono previste forme di rimborso dei premi versati.

**Sconti**

Generali Italia può applicare sconti sui caricamenti, la cui misura è espressamente indicata nel contratto di assicurazione stipulato dal contraente.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

**Durata**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

**Sospensione**

Non prevista.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

**Revoca**

Non prevista.

<b>Recesso</b>	Non previsto.
<b>Risoluzione</b>	Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.



**Sono previsti riscatti o riduzioni?**  SI  NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.
<b>Richiesta di informazioni</b>	Non essendo previsti riscatti o riduzioni non sono disponibili informazioni.



**A chi è rivolto questo prodotto?**

Questo prodotto assicurativo è rivolto a clienti retail o professional con esigenza di protezione tramite l'erogazione di una rendita immediata a favore di una pluralità di soggetti legati al contraente, come ad esempio i Fondi pensione per l'erogazione delle rendite ai propri iscritti.



**Quali costi devo sostenere?**

**Costi gravanti sul premio**

Caricamenti percentuali sul premio 1,75%

**Costi per l'erogazione della rendita**

	Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa
Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza	1,50%
Tutte le altre tipologie di rendita	1,25%

**Costi di intermediazione**

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 34,29%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati a Generali Italia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con lettera inviata all'indirizzo "Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma";</li> <li>• tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web di Generali Italia: <a href="http://www.generali.it/Info/Reclami/">http://www.generali.it/Info/Reclami/</a>;</li> <li>• via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
	<b>All'IVASS</b>

	<p>tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>4. Copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li> <li>5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa.</p> <p>È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm</a>).</p>

<p><b>REGIME FISCALE</b></p>	
<p><b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b></p>	<p>Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di polizza.</p> <p>Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza.</p> <p>Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e può essere soggetto a modifiche in futuro.</p> <p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate</b></p> <p>Le somme dovute dalla Società e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue:</p> <p>A) in casi di conversione del montante afferente a previdenza complementare</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all'87,5% del suo ammontare;</li> <li>2. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l'1/1/2000 e il 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali;</li> <li>3. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;</li> <li>4. la componente di rendita derivante dal rendimento finanziario relativo ai montanti maturati dopo il 31/12/2000, è soggetta a imposta sostitutiva con aliquota tempo per tempo vigente.</li> </ol> <p>B) negli altri casi la compagnia non è sostituto d'imposta.</p> <p>Le somme dovute da Generali Italia in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale e corrisposte in forma di rendita vitalizia non sono soggette a tassazione.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Assicurazione collettiva a premio unico di rendita immediata rivalutabile:

- vitalizia
- certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
- reversibile
- con controassicurazione
- con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)

## Condizioni di assicurazione



*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.*

*I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune, con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione.*

*Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.*

Data ultimo aggiornamento: 15/02/2024

Pagina lasciata intenzionalmente libera

## INDICE

DEFINIZIONI.....	4
CHE COSA È ASSICURATO? QUALI SONO LE PRESTAZIONI?.....	5
Art. 1 Oggetto del contratto.....	5
Art. 2 Prestazioni.....	5
Art. 3 Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).....	6
Art. 4 Clausola di rivalutazione.....	8
CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	8
Art. 5 Persone non assicurabili.....	8
Art. 6 Esclusioni.....	9
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?.....	9
Art. 7 Dichiarazioni.....	9
Art. 8 Richieste di pagamento a Generali Italia.....	9
Art. 9 Pagamento delle rendite.....	10
QUANDO E COME DEVO PAGARE?.....	10
Art. 10 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	10
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?.....	11
Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.....	11
Art. 12 Durata.....	11
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?.....	11
Art. 13 Recesso.....	11
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?.....	11
Art. 14 Costi.....	11
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?.....	12
Art. 15 Riscatto.....	12
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO.....	12
Art. 16 Beneficiari.....	12
Art. 17 Modifica del tasso di conversione in rendita.....	12
Art. 18 Valuta contrattuale.....	12
Art. 19 Foro competente.....	12
Art. 20 Informativa dati personali.....	13
Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	13
ALLEGATO 1 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELL'ACCERTAMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA.....	14
ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA RENDIGEN.....	15

## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Assicurato</b>		Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Beneficiario</b>		Soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto
<b>Contraente</b>		Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio
<b>Gestione separata RENDIGEN</b>		Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto
<b>IVASS</b>		Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
<b>Polizza</b>		Documento che prova il contratto di assicurazione
<b>Premio</b>		Importo che il contraente versa a Generali Italia
<b>Proposta di assicurazione</b>	di	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Rendita immediata</b>		Tipologia di rendita che decorre dalla data di versamento del premio (diversamente dalla rendita differita, che decorre dopo un numero di anni prestabilito). Il pagamento delle rate di rendita può avvenire in via anticipata o posticipata (v. definizione successiva).
<b>Rendite con rate posticipate/anticipate</b>		Tipologie di rendita in cui, rispettivamente, le rate sono pagate alla fine o all'inizio del periodo di rateazione scelto (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).
<b>Ricorrenza della posizione individuale</b>	annuale	Anniversario della data di decorrenza della posizione individuale.
<b>Tasso di interesse tecnico</b>	di Interesse	Tasso finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni a fronte del premio versato.

## CHE COSA È ASSICURATO? QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

### Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto è un'assicurazione collettiva con la quale, a fronte del premio (→Definizioni) unico versato dal Contraente (→Definizioni) per ciascun Assicurato (→Definizioni) intestatario di una posizione individuale, Generali Italia paga al Beneficiario (→Definizioni) una prestazione in forma di rendita vitalizia immediata (→Definizioni), rivalutabile annualmente sulla base del rendimento di una gestione separata (→Definizioni).

### Art. 2 Prestazioni

Il contraente può scegliere, in relazione ai singoli assicurati, una tra le seguenti tipologie di prestazioni.

#### Rendita vitalizia

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate (→Definizioni) con il frazionamento scelto dal Contraente, finché l'assicurato è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso.

#### ESEMPIO

Se la posizione individuale ha decorrenza il 10 gennaio e la rateazione della rendita è trimestrale, la prima rata viene pagata il 10 aprile.

#### Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal Contraente, in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

#### Rendita reversibile

L'assicurazione prevede due Assicurati (Assicurato principale e Assicurato reversionario) e garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal Contraente, finché l'Assicurato principale è in vita.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata dal Contraente al momento dell'attivazione della posizione assicurativa, finché l'Assicurato reversionario è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'ultimo Assicurato superstite.

#### Rendita con controassicurazione

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal Contraente, finché l'Assicurato è in vita.

Inoltre, al verificarsi del decesso dell'Assicurato, Generali Italia paga un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:

- il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale (→Definizioni) che precede la data del decesso, e
- la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate.

#### Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)

L'assicurazione garantisce le seguenti prestazioni:

1. **rendita vitalizia immediata rivalutabile in caso di vita dell'assicurato**, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal Contraente, finché l'Assicurato è in vita; è eventualmente possibile scegliere la rendita reversibile a favore di un Assicurato reversionario: in tal caso, al verificarsi del decesso dell'Assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata, finché il reversionario è in vita;
2. **rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC) dell'Assicurato**, di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in rate anticipate (→Definizioni); tale rendita aggiuntiva LTC:
  - opera esclusivamente in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale;
  - non è reversibile e pertanto, se è stata scelta la rendita sub 5.1 reversibile, in caso di decesso dell'Assicurato principale che percepiva la rendita aggiuntiva LTC, quest'ultima non è dovuta al reversionario.

Per tutte le tipologie di rendita, l'**importo annuo iniziale** si ottiene dividendo il premio versato a Generali Italia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato nel contratto rilasciato da Generali Italia.

I **tassi di conversione in rendita**, specifici per ciascuna tipologia, sono calcolati in funzione dell'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita come indicato nel contratto), del sesso dell'assicurato e del frazionamento scelto. In caso di rendita reversibile, il tasso di conversione viene determinato anche con riferimento all'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita come indicato nel contratto), al sesso del reversionario e alla percentuale di reversibilità scelta.

I tassi di conversione in rendita sono determinati adottando la tavola di sopravvivenza A62D<sup>1</sup> e tenendo conto dei caricamenti sul premio e sulle rate di rendita attese.

**L'importo annuo iniziale delle tipologie di rendita sub 2, 3, 4 e 5 è inferiore a quello della tipologia sub 1.**

È prevista la facoltà di Generali Italia di modificare successivamente i tassi di conversione in rendita, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 17.

La rendita iniziale è **rivalutata** a ciascuna ricorrenza annuale della posizione individuale (→ **Definizioni**), secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ **art. 4**). La rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC) è rivalutata alla stessa ricorrenza annuale della posizione individuale relativa alla rendita in caso di vita.

Per motivi di chiarezza espositiva, le specificità della tipologia di rendita LTC sono riportate al successivo art. 3.

### **Art. 3 Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)**

#### **Definizione di perdita permanente di autosufficienza**

La perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'Assicurato principale è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti sottoindicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
- alzarsi e deambulare
- controllare le funzioni intestinali e urinarie
- bere e mangiare

La perdita di autosufficienza è riconosciuta quando l'Assicurato principale raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri riportati nella Tabella in allegato I.

#### **Limiti di ingresso in assicurazione**

Non sono assicurabili, in qualità di Assicurato principale, le persone aventi un'età (calcolata in anni e mesi) superiore a **70 anni**.

Non sono assicurabili, inoltre, in qualità di Assicurato principale, le persone che si trovano in uno stato di **non autosufficienza preesistente** al momento della richiesta di ingresso in assicurazione.

Se in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulta preesistente alla richiesta di ingresso in assicurazione, Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al Contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

#### **Esclusioni**

La rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale non opera se la perdita di autosufficienza è causata da:

- attività dolosa dell'assicurato principale
- partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi

In questi casi Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al Contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

<sup>1</sup> La tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti) è elaborata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)

Se si verifica la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi 5 anni dalla decorrenza della posizione individuale, Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al Contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

#### **Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza**

La richiesta di pagamento per perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato principale deve essere tempestivamente inviata, direttamente dall'Assicurato o per il tramite del Contraente, in forma scritta<sup>2</sup> a Generali Italia<sup>3</sup> o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnata da una relazione del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza e certifichi le relative cause<sup>4</sup>.

Generali Italia si riserva di richiedere all'Assicurato principale di fornire informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Generali Italia accerta e riconosce o meno la perdita di autosufficienza entro 6 mesi (**periodo di accertamento**) dalla data di ricevimento della suddetta documentazione (**data di denuncia**) e ne dà comunicazione per iscritto al Contraente o all'Assicurato principale entro il medesimo termine.

In caso di accertamento della perdita di autosufficienza, Generali Italia inizia a pagare la relativa rendita entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'accertamento. Il primo pagamento comprende le eventuali rate scadute tra la data di denuncia e quella di conclusione dell'accertamento.

#### **ESEMPIO**

Data di denuncia dello stato di non autosufficienza: 10/01/2024

Data conclusione accertamento (entro il 10/07/2020): 30/05/2024

Data primo pagamento rendita aggiuntiva LTC (entro il 30/06/2024): 20/06/2024

Rateazione (= rateazione rendita in caso di vita): trimestrale

Importo della rata aggiuntiva LTC (= rendita in caso di vita): 500 €

Importo primo pagamento rendita aggiuntiva LTC: 1.000 € (rate scadute il: 10/01/2024; 10/04/2024)

Date pagamenti successivi rendita aggiuntiva LTC: 10/07/2024; 10/10/2024; ...

#### **Rivedibilità dello stato di non autosufficienza**

Nel periodo di erogazione della rendita, Generali Italia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato principale, non più di una volta ogni 3 anni. In tale occasione è richiesto almeno un certificato del medico curante che attesta la permanenza dello stato di non autosufficienza. Generali Italia può comunque richiedere all'Assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risulta che l'Assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri riportati nella Tabella in allegato I, il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza cessa immediatamente, mentre viene mantenuto soltanto il pagamento della rendita in caso di vita.

#### **Arbitrato in controversie**

In caso di controversie di natura medica sullo stato di non autosufficienza permanente, non riconosciuto da Generali Italia in fase di accertamento o di successiva revisione ai sensi del paragrafo precedente, l'Assicurato principale ha facoltà di promuovere il conferimento della decisione ad un Collegio arbitrale composto di 3 medici, nominati uno da Generali Italia, l'altro dall'assicurato principale o su sua delega dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti o in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato principale. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa nominato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico.

Il Collegio medico può svolgere o richiedere qualsiasi accertamento sanitario che ritiene opportuno (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

<sup>2</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

<sup>3</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Life Collettive e Fondi Pensione, Ufficio Gestione Fondi Pensione, V/a Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

<sup>4</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

#### Art. 4 Clausola di rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita in base al rendimento della gestione separata RENDIGEN, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della stessa gestione disponibile in allegato e su [www.generali.it](http://www.generali.it).

#### Rendimento

Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della posizione individuale (→ **Definizioni**).

#### ESEMPIO

Se la posizione individuale ha decorrenza nel mese di febbraio 2024, alla ricorrenza di febbraio 2025 l'anno considerato va dal 1° dicembre 2023 al 31 novembre 2024.

#### Rendimento attribuito al contratto

È pari al rendimento della gestione separata diminuito del valore trattenuto da Generali Italia (→ **Art. 14 Costi**), entrambi espressi in punti percentuali.

#### Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, l'eventuale tasso di interesse tecnico (→ **Definizioni**), già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita, e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione.

**La rivalutazione attribuita alla rendita non può in ogni caso essere negativa.**

	$\frac{\text{Rendimento attribuito} - \text{tasso tecnico}}{1 + \text{tasso tecnico}}$
Misura di rivalutazione = maggiore tra 0 (zero) e	
<b>ESEMPIO</b>	
Rendimento Gestione	3,00%
Rendimento trattenuto	1,20%
Rendimento attribuito	1,80% = 3,00% - 1,20%
Tasso tecnico	0,50%
Misura di rivalutazione	1,29% = maggiore tra 0 (zero) e $(1,80\% - 0,50\%) / (1 + 0,50\%)$
Se il tasso tecnico è pari a 0 (zero), la misura di rivalutazione risulta uguale al rendimento attribuito.	

#### Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale della posizione individuale, la rendita in vigore alla ricorrenza annuale precedente è rivalutata come sopra.

## CHE COSA NON È ASSICURATO?

#### Art. 5 Persone non assicurabili

Per la sola tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previsti i limiti di ingresso in assicurazione riportati nell'art. 3.

## Art. 6 Esclusioni

Per la sola tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previste le esclusioni riportate nell'art. 3.

## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Art. 7 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, le dichiarazioni dell'Assicurato principale rilevano anche ai fini dell'assunzione del rischio da parte di Generali Italia.

Il Contraente, all'atto della stipula del contratto di assicurazione, si impegna a comunicare a Generali Italia, al momento della richiesta di ingresso in copertura, i seguenti dati relativi a ciascun Assicurato: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, importo di premio e, nel caso di rendita reversibile, anche i dati anagrafici del reversionario e la percentuale di reversibilità.

L'inesatta indicazione dell'età e/o del sesso dell'Assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, delle prestazioni erogate.

Il Contraente si impegna a fornire, all'ingresso in copertura e ad ogni ricorrenza annuale della posizione individuale, le autocertificazioni di esistenza in vita dell'Assicurato e del reversionario, emesse non più di 3 mesi prima; e a comunicare tempestivamente i decessi.

Generali Italia si riserva di richiedere in qualsiasi momento le autocertificazioni di nascita dell'Assicurato e del reversionario.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia e presuppone che la sede legale del Contraente sia ubicata in Italia, come dichiarato al momento della sottoscrizione.

Il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato in cui è stata trasferita la sede.

Il Contraente, nella persona del legale rappresentante, deve compilare e firmare le dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sull'eventuale sede legale o stabile organizzazione negli Stati Uniti d'America o in altro stato estero della società e sull'eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera del titolare effettivo della stessa. Nel corso della durata del contratto il Contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia, comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

### Art. 8 Richieste di pagamento a Generali Italia

Per il pagamento della rendita vitalizia a favore dell'Assicurato principale non è necessaria alcuna richiesta, ferma la presentazione annuale di un'autocertificazione di esistenza in vita sottoscritta dall'assicurato principale, accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità<sup>5</sup>.

Per i **pagamenti per decesso** dell'Assicurato principale, il Contraente deve presentare a Generali Italia<sup>6</sup>, o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i Beneficiari:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'Assicurato sottoscritta da un erede<sup>7</sup>;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>8</sup> da cui risulti:
  - o se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento;
  - o che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;

<sup>5</sup> Generali Italia Spa si riserva la possibilità di accertare la veridicità della dichiarazione sostitutiva. A questo fine, l'autocertificazione dovrà riportare la dicitura "Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti" (o dicitura equivalente). Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci e formi o utilizzi atti falsi è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

<sup>6</sup> Vedi nota 3.

<sup>7</sup> Vedi nota 5.

<sup>8</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

- o l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari dell'assicurato, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- documento d'identità e codice fiscale dei beneficiari (se non già presentati o scaduti);
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Per i **pagamenti per perdita di autosufficienza** dell'Assicurato principale, si rimanda alla relativa procedura di denuncia, accertamento e riconoscimento (→art. 3).

Generali Italia esegue i pagamenti **entro 30 giorni** dal ricevimento della documentazione completa o dalla data di scadenza delle rate di rendita; tale termine è elevato a **90 giorni** per la prima rata di rendita. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

#### Art. 9 Pagamento delle rendite

Il pagamento delle rate di rendita avviene con la **rateazione scelta** dal contraente nella richiesta di ingresso in copertura dell'assicurato.

Il pagamento viene effettuato in via **posticipata** (→Definizioni) per tutte le tipologie di rendita, ad eccezione della rendita aggiuntiva in caso di perdita di autosufficienza che viene pagata in via **anticipata** (→Definizioni).

Il pagamento della rendita in caso di vita **termina**:

- con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita reversibile, con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso del reversionario, se successivo al decesso dell'Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita certa, con l'ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo, se successivo al decesso dell'Assicurato.

Il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza termina con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.

Per tutte tipologie di rendita, ad eccezione della rendita certa per il periodo di 5 o 10 anni previsto, il pagamento è sospeso dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio dell'autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato principale o del reversionario.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

#### Art. 10 Limiti e mezzi di versamento del premio

Non sono previsti limiti di premio.

Il Contraente esegue il versamento del premio unico relativo alla singola posizione assicurativa al momento in cui richiede l'ingresso in assicurazione.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario<sup>9</sup>;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

All'atto dell'emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento del premio esclusivamente un conto corrente direzionale.

**Non è possibile versare i premi in contanti.**

Se il versamento è effettuato con bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

<sup>9</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

#### Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia lo sottoscrive a fronte della ricezione del modulo di proposta (→ **Definizioni**) sottoscritto dal Contraente.

#### Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore alla data di decorrenza indicata nel contratto stesso.

### Art. 12 Durata

#### Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in 5 anni dalla data di decorrenza indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

#### Decorrenza e durata delle posizioni individuali

Ciascuna posizione individuale riferita alla rendita in caso di vita ha decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato (o dell'ultimo Assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso della rendita certa per 5 o 10 anni, la durata della posizione individuale è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato, se questo si verifica dopo la conclusione del periodo di pagamento certo; in caso contrario, la durata è fissa e pari rispettivamente a 5 o 10 anni.

Nel caso della rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza, la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale o della revisione del suo stato di non autosufficienza.

#### Proroga della scadenza del contratto

Se alla scadenza il contratto non viene disdettato dal Contraente o da Generali Italia, con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC), si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il contratto si risolve immediatamente se durante il periodo di proroga non è più attiva alcuna posizione assicurativa individuale e non sono stati versati premi nell'ultimo triennio.

In caso di disdetta, le prestazioni garantite sulle posizioni individuali in base ai versamenti effettuati rimangono in vigore alle condizioni del presente contratto.

## COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Art. 13 Recesso

Non è prevista la facoltà di recesso.

## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Art. 14 Costi

#### Costi sul premio<sup>10</sup>

Caricamenti percentuali sul premio	1,75%
------------------------------------	-------

#### Costi per l'erogazione della rendita

Caricamenti percentuali sulle rate di rendita attese	1,25%	Per le rendite: vitalizia; certa; reversibile; con controassicurazione
	1,50%	Per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza

<sup>10</sup> I coefficienti di conversione in rendita allegati al contratto sono già comprensivi dell'applicazione di questi costi.

### Valore trattenuto

È così determinato:

Trattenuto minimo	1,00%
Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+0,02%
Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+0,10%)	+0,02%

### ESEMPIO

Rendimento lordo della gestione separata: 3,05%

Valore trattenuto: 1,20% (= 1,00% + 0,02% x 10, pari al numero di intervalli di rendimento)

## SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

### Art. 15 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione delle assicurazioni oggetto del contratto.

## ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

### Art. 16 Beneficiari

I Beneficiari delle prestazioni di rendita vitalizia sono gli Assicurati.

Per la tipologia di **rendita reversibile**, il Beneficiario è l'Assicurato principale e, dopo il decesso di quest'ultimo, il Beneficiario è l'Assicurato reversionario, se ancora in vita.

Per le tipologie di **rendita certa per 5 o 10 anni e con controassicurazione**, i Beneficiari delle prestazioni per il caso di morte dell'Assicurato sono i soggetti indicati dall'Assicurato stesso per il tramite del Contraente o per testamento. In mancanza di designazione, i Beneficiari sono gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato.

### Art. 17 Modifica dei tassi di conversione in rendita

Generali Italia si riserva la facoltà di modificare, alla scadenza del contratto, i tassi di conversione in rendita, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.

In tal caso, Generali Italia comunica al Contraente, entro i 6 mesi precedenti la scadenza del contratto, i nuovi coefficienti di conversione in rendita che saranno applicati, in caso di tacito rinnovo, agli Assicurati inseriti in copertura successivamente.

Resta salva la facoltà del Contraente di disdire il contratto entro i 30 giorni precedenti la scadenza con le modalità indicate all'art. 12.

### Art. 18 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del Contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in Euro.  
La valuta contrattuale è espressa in Euro.

### Art. 19 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>11</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

**Generali Italia S.p.A.**

**Via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)**

**E-mail: [generali\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com)**

<sup>11</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

#### **Art. 20 Informativa dati personali**

Il Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'Informativa Contrattuale, di cui alla normativa sulla privacy (Regolamento UE N. 679/2016 - GDPR), predisposta da Generali Italia. Inoltre, se è previsto il trattamento dei dati particolari degli assicurati, il Contraente si impegna ad acquisire e trasmettere a Generali Italia il consenso degli assicurati al trattamento dei dati stessi. In questo caso il Contraente provvede ad adottare modalità di acquisizione e trasmissione di tali dati particolari, che non consentono al Contraente di prenderne visione e ne garantiscono la riservatezza.

Il Contraente si obbliga a tenere indenne Generali Italia da ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto di quanto sopra e, in ogni caso, dall'inosservanza della normativa sulla privacy da parte del Contraente stesso.

#### **Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

## ALLEGATO 1 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELL'ACCERTAMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

Grado	Attività	Punti
<b>Farsi il bagno o la doccia</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	10
<b>Vestirsi e svestirsi</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	10
<b>Andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare alla toilette (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato alla toilette	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	10
<b>Alzarsi e deambulare</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come, ad esempio, la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	10
<b>Controllare le funzioni intestinali e urinarie</b>		
1°	L'Assicurato è completamente continente	0
2°	L'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	5
3°	L'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	10
<b>Bere e mangiare</b>		
1°	L'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere	5
3°	L'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale	10

## ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA RENDIGEN

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato RENDIGEN (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2. La Gestione separata è denominata in Euro.

3. La Gestione separata è riservata ai contratti e alle opzioni contrattuali che prevedono l'erogazione di rendite vitalizie.

### OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

### TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

#### 5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

#### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

#### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Tipologia di investimento	Limite massimo
Investimenti obbligazionari	100%
Investimenti immobiliari	40%
Investimenti azionari	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

#### **VALORE DELLA GESTIONE E ONERI**

6. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

7. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

#### **RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE**

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

9. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

10. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

#### **CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE**

11. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

12. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

13. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.



**generali.it**

# ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Assicurazione collettiva a premio unico di rendita immediata rivalutabile:

- vitalizia
- certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
- reversibile
- con controassicurazione
- con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)

## Il presente Set Informativo contiene:

1. Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (**DIP Vita**)
2. Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (**DIP Aggiuntivo Vita**)
3. **Condizioni di assicurazione**, comprensive delle definizioni
4. **Modulo di proposta**

**Generali Italia S.p.A.**

Ed. 06/2024



Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA



Pagina lasciata intenzionalmente libera

# Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

## Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.  
Prodotto: Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata  
Data di aggiornamento del documento: 15/02/2024  
(il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

**Che tipo di assicurazione è?**

Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico.

 <b>Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?</b>	 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>
<p>Questo prodotto prevede, a fronte del versamento da parte del contraente di un premio unico, per ciascun assicurato, il pagamento ai beneficiari di una <b>rendita vitalizia immediata rivalutabile</b>, corrisposta in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente.</p> <p>Il contraente può richiedere, in relazione al singolo assicurato, una tra le seguenti tipologie di prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rendita vitalizia, pagabile finché l'assicurato è in vita;</li><li>• rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;</li><li>• rendita reversibile, totalmente o parzialmente, a favore del sopravvissuto designato;</li><li>• rendita controassicurata con restituzione, al decesso dell'assicurato, della differenza, se positiva, tra:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale che precede la data del decesso e</li><li>◦ la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza che precede la data del decesso, moltiplicata per il numero di rate effettivamente corrisposte;</li></ul></li><li>• rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale, anche reversibile.</li></ul>	<p><b>Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, non sono assicurabili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>× Le persone che momento della richiesta di ingresso in assicurazione hanno un'età superiore a 70 anni;</li><li>× Le persone per le quali, al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, sussiste già uno stato di non autosufficienza.</li></ul> <p> <b>Ci sono limiti di copertura?</b></p> <p><b>Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza sono previste le seguenti esclusioni per specifiche cause di perdita dell'autosufficienza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>! attività dolosa dell'assicurato principale;</li><li>! partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi;</li><li>! sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, sorta entro 5 anni dall'ingresso in assicurazione.</li></ul>

 <b>Dove vale la copertura?</b>
✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo.

 <b>Che obblighi ho?</b>
<p>Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.</p> <p>Il contraente deve fornire, all'ingresso in copertura e ad ogni ricorrenza annuale, le autocertificazioni di esistenza in vita di ciascun assicurato, sottoscritte dagli stessi.</p> <p>Per tutti i pagamenti diversi da quello della rendita vitalizia a favore dell'assicurato principale, il contraente deve presentare a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto richiesta scritta accompagnata dal documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto.</p> <p>Per i pagamenti per decesso dell'assicurato, il contraente deve presentare il certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede e le informazioni e la documentazione relative al testamento e all'individuazione dei beneficiari.</p>



### Quando e come devo pagare?

Il Contraente deve versare il premio unico relativo alla posizione assicurativa per la quale richiede l'ingresso in assicurazione al momento della richiesta stessa.

Il premio è determinato, per ciascun assicurato, in relazione alla tipologia di rendita scelta, al suo ammontare, alla rateazione di erogazione, al sesso ed all'età dell'assicurato.

I premi possono essere versati all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure a Generali Italia.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

All'atto dell'emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento dei premi esclusivamente un conto corrente direzionale.

Non è possibile il versamento dei premi in contanti.

Non è prevista la possibilità di frazionamento dei premi.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per ciascun assicurato, la copertura ha decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Il contratto è concluso quando Generali Italia lo sottoscrive a fronte della ricezione del modulo di proposta sottoscritto dal contraente.

La data di decorrenza del contratto è indicata nel contratto stesso e la durata contrattuale è pari a 5 anni, con tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Il contraente può interrompere il tacito rinnovo del contratto dandone disdetta, da inviare con raccomandata a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza dello stesso. Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal contraente per le posizioni individuali in vigore alla data della disdetta, rimangono in essere, alle condizioni del contratto, fino alla loro rispettiva scadenza.



### Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

# Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata

Data di aggiornamento del documento: 05/06/2024

(il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

### **Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalialitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalialitalia@pec.generaligroup.com).

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 relativi al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it).

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397

Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.790.889.284

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



### **Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?**

#### **Rivalutazione delle prestazioni**

Il contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata RENDIGEN.

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene diminuendo il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata di un valore, trattenuto da Generali Italia, espresso in punti percentuali. Il valore trattenuto è così determinato:

Valore Trattenuto		1,00%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+ 0,02%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+0,10%)	+ 0,02%

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, l'eventuale tasso di interesse tecnico, già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita, e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

Ad ogni ricorrenza annuale, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione come sopra definita.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di evento?

##### Denuncia di sinistro:

Nel caso di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale, il contraente o l'assicurato principale stesso devono richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento a Generali Italia, eventualmente su apposito modulo fornito dalla stessa, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante con facoltà di utilizzo dell'apposito modello anch'esso fornito da Generali Italia. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte di Generali Italia che, in ogni caso, non può superare i 6 mesi. Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione da produrre se il singolo caso presenta particolari esigenze istruttorie.

##### Prescrizione:

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

##### Liquidazione della prestazione:

Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa o dalla data di scadenza delle rate di rendita; tale termine è elevato a 90 giorni per la prima rata di rendita. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

#### Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.



### Quando e come devo pagare?

#### Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

#### Rimborso

Non sono previste forme di rimborso dei premi versati.

#### Sconti

Generali Italia può applicare sconti sui caricamenti, la cui misura è espressamente indicata nel contratto di assicurazione stipulato dal contraente.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

#### Sospensione

Non prevista.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

#### Revoca

Non prevista.

<b>Recesso</b>	Non previsto.
<b>Risoluzione</b>	Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.



**Sono previsti riscatti o riduzioni?**  SI  NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.
<b>Richiesta di informazioni</b>	Non essendo previsti riscatti o riduzioni non sono disponibili informazioni.



**A chi è rivolto questo prodotto?**

Questo prodotto assicurativo è rivolto a clienti retail o professional con esigenza di protezione tramite l'erogazione di una rendita immediata a favore di una pluralità di soggetti legati al contraente, come ad esempio i Fondi pensione per l'erogazione delle rendite ai propri iscritti.



**Quali costi devo sostenere?**

**Costi gravanti sul premio**

<b>Caricamenti percentuali sul premio</b>	1,75%
---	-------

**Costi per l'erogazione della rendita**

	<b>Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa</b>
Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza	1,50%
Tutte le altre tipologie di rendita	1,25%

**Costi di intermediazione**

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 34,29%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati a Generali Italia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con lettera inviata all'indirizzo "Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma”;</li> <li>• tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web di Generali Italia: <a href="http://www.generali.it/Info/Reclami/">http://www.generali.it/Info/Reclami/</a>;</li> <li>• via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato a Generali Italia abbia esito insoddisfacente o risposta

	<p>tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>4. Copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li> <li>5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol>
--	--

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	<p>Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa.</p> <p>È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm</a>).</p>

**REGIME FISCALE**

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di polizza.</p> <p>Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza.</p> <p>Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e può essere soggetto a modifiche in futuro.</p> <p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate</b></p> <p>Le somme dovute dalla Società e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue:</p> <p>A) in casi di conversione del montante afferente a previdenza complementare</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all'87,5% del suo ammontare;</li> <li>2. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l'1/1/2000 e il 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali;</li> <li>3. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;</li> <li>4. la componente di rendita derivante dal rendimento finanziario relativo ai montanti maturati dopo il 31/12/2000, è soggetta a imposta sostitutiva con aliquota tempo per tempo vigente.</li> </ol> <p>B) negli altri casi la compagnia non è sostituto d'imposta.</p> <p>Le somme dovute da Generali Italia in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale e corrisposte in forma di rendita vitalizia non sono soggette a tassazione.</p>
---	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Assicurazione collettiva a premio unico di rendita immediata rivalutabile:

- vitalizia
- certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
- reversibile
- con controassicurazione
- con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)

## Condizioni di assicurazione



*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.*

*I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune, con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione.*

*Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.*

Data ultimo aggiornamento: 15/02/2024

Pagina lasciata intenzionalmente libera

## INDICE

DEFINIZIONI.....	4
CHE COSA È ASSICURATO? QUALI SONO LE PRESTAZIONI?.....	5
Art. 1 Oggetto del contratto .....	5
Art. 2 Prestazioni.....	5
Art. 3 Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).....	6
Art. 4 Clausola di rivalutazione .....	8
CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	8
Art. 5 Persone non assicurabili.....	8
Art. 6 Esclusioni.....	9
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?.....	9
Art. 7 Dichiarazioni .....	9
Art. 8 Richieste di pagamento a Generali Italia.....	9
Art. 9 Pagamento delle rendite.....	10
QUANDO E COME DEVO PAGARE?.....	10
Art. 10 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	10
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? .....	11
Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto .....	11
Art. 12 Durata.....	11
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?.....	11
Art. 13 Recesso.....	11
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?.....	11
Art. 14 Costi.....	11
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?.....	12
Art. 15 Riscatto.....	12
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO.....	12
Art. 16 Beneficiari.....	12
Art. 17 Modifica dei tassi di conversione in rendita.....	12
Art. 18 Valuta contrattuale.....	12
Art. 19 Foro competente .....	12
Art. 20 Informativa dati personali .....	13
Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	13
ALLEGATO 1 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELL'ACCERTAMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA.....	14
ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA RENDIGEN.....	15

## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Assicurato</b>		Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Beneficiario</b>		Soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto
<b>Contraente</b>		Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio
<b>Gestione separata RENDIGEN</b>		Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto
<b>IVASS</b>		Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
<b>Polizza</b>		Documento che prova il contratto di assicurazione
<b>Premio</b>		Importo che il contraente versa a Generali Italia
<b>Proposta di assicurazione</b>	di	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Rendita immediata</b>		Tipologia di rendita che decorre dalla data di versamento del premio (diversamente dalla rendita differita, che decorre dopo un numero di anni prestabilito). Il pagamento delle rate di rendita può avvenire in via anticipata o posticipata (v. definizione successiva).
<b>Rendite con rate posticipate/anticipate</b>		Tipologie di rendita in cui, rispettivamente, le rate sono pagate alla fine o all'inizio del periodo di rateazione scelto (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).
<b>Ricorrenza della posizione Individuale</b>	annuale	Anniversario della data di decorrenza della posizione individuale.
<b>Tasso di Interesse tecnico</b>		Tasso finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni a fronte del premio versato.

## CHE COSA È ASSICURATO? QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

### Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto è un'assicurazione collettiva con la quale, a fronte del premio (→**Definizioni**) unico versato dal Contraente (→**Definizioni**) per ciascun Assicurato (→**Definizioni**) intestatario di una posizione individuale, Generali Italia paga al Beneficiario (→**Definizioni**) una prestazione in forma di rendita vitalizia immediata (→**Definizioni**), rivalutabile annualmente sulla base del rendimento di una gestione separata (→**Definizioni**).

### Art. 2 Prestazioni

Il contraente può scegliere, in relazione ai singoli assicurati, una tra le seguenti tipologie di prestazioni.

#### Rendita vitalizia

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate (→**Definizioni**) con il frazionamento scelto dal Contraente, finché l'assicurato è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso.

#### ESEMPIO

Se la posizione individuale ha decorrenza il 10 gennaio e la rateazione della rendita è trimestrale, la prima rata viene pagata il 10 aprile.

#### Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal Contraente, in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

#### Rendita reversibile

L'assicurazione prevede due Assicurati (Assicurato principale e Assicurato reversionario) e garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal Contraente, finché l'Assicurato principale è in vita.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata dal Contraente al momento dell'attivazione della posizione assicurativa, finché l'Assicurato reversionario è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'ultimo Assicurato superstite.

#### Rendita con controassicurazione

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal Contraente, finché l'Assicurato è in vita.

Inoltre, al verificarsi del decesso dell'Assicurato, Generali Italia paga un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:

- il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale (→**Definizioni**) che precede la data del decesso, e
- la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate.

#### Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)

L'assicurazione garantisce le seguenti prestazioni:

1. **rendita vitalizia immediata rivalutabile in caso di vita dell'assicurato**, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal Contraente, finché l'Assicurato è in vita; è eventualmente possibile scegliere la rendita reversibile a favore di un Assicurato reversionario: in tal caso, al verificarsi del decesso dell'Assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata, finché il reversionario è in vita;
2. **rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC) dell'Assicurato**, di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in rate anticipate (→**Definizioni**); tale rendita aggiuntiva LTC:
  - opera esclusivamente in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale;
  - non è reversibile e pertanto, se è stata scelta la rendita sub 5.1 reversibile, in caso di decesso dell'Assicurato principale che percepiva la rendita aggiuntiva LTC, quest'ultima non è dovuta al reversionario.

Per tutte le tipologie di rendita, l'**importo annuo iniziale** si ottiene dividendo il premio versato a Generali Italia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato nel contratto rilasciato da Generali Italia.

I **tassi di conversione in rendita**, specifici per ciascuna tipologia, sono calcolati in funzione dell'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita come indicato nel contratto), del sesso dell'assicurato e del frazionamento scelto. In caso di rendita reversibile, il tasso di conversione viene determinato anche con riferimento all'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita come indicato nel contratto), al sesso del reversionario e alla percentuale di reversibilità scelta.

I tassi di conversione in rendita sono determinati adottando la tavola di sopravvivenza A62D<sup>1</sup> e tenendo conto dei caricamenti sul premio e sulle rate di rendita attese.

**L'importo annuo iniziale delle tipologie di rendita sub 2, 3, 4 e 5 è inferiore a quello della tipologia sub 1.**

È prevista la facoltà di Generali Italia di modificare successivamente i tassi di conversione in rendita, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 17.

La rendita iniziale è **rivalutata** a ciascuna ricorrenza annuale della posizione individuale (→**Definizioni**), secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→**art. 4**). La rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC) è rivalutata alla stessa ricorrenza annuale della posizione individuale relativa alla rendita in caso di vita.

Per motivi di chiarezza espositiva, le specificità della tipologia di rendita LTC sono riportate al successivo art. 3.

### **Art. 3 Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)**

#### **Definizione di perdita permanente di autosufficienza**

La perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'Assicurato principale è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti sottoindicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
- alzarsi e deambulare
- controllare le funzioni intestinali e urinarie
- bere e mangiare

La perdita di autosufficienza è riconosciuta quando l'Assicurato principale raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri riportati nella Tabella in allegato I.

#### **Limiti di ingresso in assicurazione**

Non sono assicurabili, in qualità di Assicurato principale, le persone aventi un'età (calcolata in anni e mesi) superiore a **70 anni**.

Non sono assicurabili, inoltre, in qualità di Assicurato principale, le persone che si trovano in uno stato di **non autosufficienza preesistente** al momento della richiesta di ingresso in assicurazione.

Se in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulta preesistente alla richiesta di ingresso in assicurazione, Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al Contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

#### **Esclusioni**

La rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale non opera se la perdita di autosufficienza è causata da:

- attività dolosa dell'assicurato principale
- partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi

In questi casi Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al Contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

<sup>1</sup> La tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti) è elaborata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)

Se si verifica la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi 5 anni dalla decorrenza della posizione individuale, Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al Contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

#### **Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza**

La richiesta di pagamento per perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato principale deve essere tempestivamente inviata, direttamente dall'Assicurato o per il tramite del Contraente, in forma scritta<sup>2</sup> a Generali Italia<sup>3</sup> o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnata da una relazione del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza e certifichi le relative cause<sup>4</sup>.

Generali Italia si riserva di richiedere all'Assicurato principale di fornire informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Generali Italia accerta e riconosce o meno la perdita di autosufficienza entro 6 mesi (**periodo di accertamento**) dalla data di ricevimento della suddetta documentazione (**data di denuncia**) e ne dà comunicazione per iscritto al Contraente o all'Assicurato principale entro il medesimo termine.

In caso di accertamento della perdita di autosufficienza, Generali Italia inizia a pagare la relativa rendita entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'accertamento. Il primo pagamento comprende le eventuali rate scadute tra la data di denuncia e quella di conclusione dell'accertamento.

#### **ESEMPIO**

Data di denuncia dello stato di non autosufficienza: 10/01/2024

Data conclusione accertamento (entro il 10/07/2020): 30/05/2024

Data primo pagamento rendita aggiuntiva LTC (entro il 30/06/2024): 20/06/2024

Rateazione (= rateazione rendita in caso di vita): trimestrale

Importo della rata aggiuntiva LTC (= rendita in caso di vita): 500 €

Importo primo pagamento rendita aggiuntiva LTC: 1.000 € (rate scadute il: 10/01/2024; 10/04/2024)

Date pagamenti successivi rendita aggiuntiva LTC: 10/07/2024; 10/10/2024; ...

#### **Rivedibilità dello stato di non autosufficienza**

Nel periodo di erogazione della rendita, Generali Italia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato principale, non più di una volta ogni 3 anni. In tale occasione è richiesto almeno un certificato del medico curante che attesta la permanenza dello stato di non autosufficienza. Generali Italia può comunque richiedere all'Assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risulta che l'Assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri riportati nella Tabella in allegato I, il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza cessa immediatamente, mentre viene mantenuto soltanto il pagamento della rendita in caso di vita.

#### **Arbitrato in controversie**

In caso di controversie di natura medica sullo stato di non autosufficienza permanente, non riconosciuto da Generali Italia in fase di accertamento o di successiva revisione ai sensi del paragrafo precedente, l'Assicurato principale ha facoltà di promuovere il conferimento della decisione ad un Collegio arbitrale composto di 3 medici, nominati uno da Generali Italia, l'altro dall'assicurato principale o su sua delega dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti o in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato principale. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa nominato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico.

Il Collegio medico può svolgere o richiedere qualsiasi accertamento sanitario che ritiene opportuno (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

<sup>2</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

<sup>3</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Life Collettive e Fondi Pensione, Ufficio Gestione Fondi Pensione, Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

<sup>4</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

#### Art. 4 Clausola di rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita in base al rendimento della gestione separata RENDIGEN, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della stessa gestione disponibile in allegato e su [www.generali.it](http://www.generali.it).

##### Rendimento

Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della posizione individuale (→ **Definizioni**).

##### ESEMPIO

Se la posizione individuale ha decorrenza nel mese di febbraio 2024, alla ricorrenza di febbraio 2025 l'anno considerato va dal 1° dicembre 2023 al 31 novembre 2024.

##### Rendimento attribuito al contratto

È pari al rendimento della gestione separata diminuito del valore trattenuto da Generali Italia (→ **Art. 14 Costi**), entrambi espressi in punti percentuali.

##### Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, l'eventuale tasso di interesse tecnico (→ **Definizioni**), già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita, e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione.

**La rivalutazione attribuita alla rendita non può in ogni caso essere negativa.**

$$\text{Misura di rivalutazione} = \text{maggiore tra } 0 \text{ (zero) e } \frac{\text{Rendimento attribuito} - \text{tasso tecnico}}{1 + \text{tasso tecnico}}$$

##### ESEMPIO

Rendimento Gestione	3,00%
Rendimento trattenuto	1,20%
Rendimento attribuito	1,80% = 3,00% - 1,20%
Tasso tecnico	0,50%
Misura di rivalutazione	1,29% = maggiore tra 0 (zero) e $(1,80\% - 0,50\%) / (1 + 0,50\%)$

Se il tasso tecnico è pari a 0 (zero), la misura di rivalutazione risulta uguale al rendimento attribuito.

##### Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale della posizione individuale, la rendita in vigore alla ricorrenza annuale precedente è rivalutata come sopra.

## CHE COSA NON È ASSICURATO?

#### Art. 5 Persone non assicurabili

Per la sola tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previsti i limiti di ingresso in assicurazione riportati nell'art. 3.

## Art. 6 Esclusioni

Per la sola tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previste le esclusioni riportate nell'art. 3.

## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Art. 7 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, le dichiarazioni dell'Assicurato principale rilevano anche ai fini dell'assunzione del rischio da parte di Generali Italia.

Il Contraente, all'atto della stipula del contratto di assicurazione, si impegna a comunicare a Generali Italia, al momento della richiesta di ingresso in copertura, i seguenti dati relativi a ciascun Assicurato: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, importo di premio e, nel caso di rendita reversibile, anche i dati anagrafici del reversionario e la percentuale di reversibilità.

L'inesatta indicazione dell'età e/o del sesso dell'Assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, delle prestazioni erogate.

Il Contraente si impegna a fornire, all'ingresso in copertura e ad ogni ricorrenza annuale della posizione individuale, le autocertificazioni di esistenza in vita dell'Assicurato e del reversionario, emesse non più di 3 mesi prima; e a comunicare tempestivamente i decessi.

Generali Italia si riserva di richiedere in qualsiasi momento le autocertificazioni di nascita dell'Assicurato e del reversionario.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia e presuppone che la sede legale del Contraente sia ubicata in Italia, come dichiarato al momento della sottoscrizione.

Il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato in cui è stata trasferita la sede.

Il Contraente, nella persona del legale rappresentante, deve compilare e firmare le dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sull'eventuale sede legale o stabile organizzazione negli Stati Uniti d'America o in altro stato estero della società e sull'eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera del titolare effettivo della stessa. Nel corso della durata del contratto il Contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia, comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

### Art. 8 Richieste di pagamento a Generali Italia

Per il pagamento della rendita vitalizia a favore dell'Assicurato principale non è necessaria alcuna richiesta, ferma la presentazione annuale di un'autocertificazione di esistenza in vita sottoscritta dall'assicurato principale, accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità<sup>5</sup>.

Per i **pagamenti per decesso** dell'Assicurato principale, il Contraente deve presentare a Generali Italia<sup>6</sup>, o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i Beneficiari:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'Assicurato sottoscritta da un erede<sup>7</sup>;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>8</sup> da cui risulti:
  - o se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento;
  - o che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;

<sup>5</sup> Generali Italia Spa si riserva la possibilità di accertare la veridicità della dichiarazione sostitutiva. A questo fine, l'autocertificazione dovrà riportare la dicitura "Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti" (o dicitura equivalente). Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci e formi o utilizzi atti falsi è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

<sup>6</sup> Vedi nota 3.

<sup>7</sup> Vedi nota 5.

<sup>8</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

- l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari dell'assicurato, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- documento d'identità e codice fiscale dei beneficiari (se non già presentati o scaduti);
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Per i **pagamenti per perdita di autosufficienza** dell'Assicurato principale, si rimanda alla relativa procedura di denuncia, accertamento e riconoscimento (→**art. 3**).

Generali Italia esegue i pagamenti **entro 30 giorni** dal ricevimento della documentazione completa o dalla data di scadenza delle rate di rendita; tale termine è elevato a **90 giorni** per la prima rata di rendita. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

### **Art. 9 Pagamento delle rendite**

Il pagamento delle rate di rendita avviene con la **rateazione scelta** dal contraente nella richiesta di ingresso in copertura dell'assicurato.

Il pagamento viene effettuato in via **posticipata** (→**Definizioni**) per tutte le tipologie di rendita, ad eccezione della rendita aggiuntiva in caso di perdita di autosufficienza che viene pagata in via **anticipata** (→**Definizioni**).

Il pagamento della rendita in caso di vita **termina**:

- con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita reversibile, con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso del reversionario, se successivo al decesso dell'Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita certa, con l'ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo, se successivo al decesso dell'Assicurato.

Il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza termina con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.

Per tutte tipologie di rendita, ad eccezione della rendita certa per il periodo di 5 o 10 anni previsto, il pagamento è sospeso dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio dell'autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato principale o del reversionario.

## **QUANDO E COME DEVO PAGARE?**

### **Art. 10 Limiti e mezzi di versamento del premio**

Non sono previsti limiti di premio.

Il Contraente esegue il versamento del premio unico relativo alla singola posizione assicurativa al momento in cui richiede l'ingresso in assicurazione.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario<sup>9</sup>;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

All'atto dell'emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento del premio esclusivamente un conto corrente direzionale.

**Non è possibile versare i premi in contanti.**

Se il versamento è effettuato con bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

<sup>9</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

#### Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia lo sottoscrive a fronte della ricezione del modulo di proposta (→ **Definizioni**) sottoscritto dal Contraente.

#### Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore alla data di decorrenza indicata nel contratto stesso.

### Art. 12 Durata

#### Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in 5 anni dalla data di decorrenza indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

#### Decorrenza e durata delle posizioni individuali

Ciascuna posizione individuale riferita alla rendita in caso di vita ha decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato (o dell'ultimo Assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso della rendita certa per 5 o 10 anni, la durata della posizione individuale è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato, se questo si verifica dopo la conclusione del periodo di pagamento certo; in caso contrario, la durata è fissa e pari rispettivamente a 5 o 10 anni.

Nel caso della rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza, la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale o della revisione del suo stato di non autosufficienza.

#### Proroga della scadenza del contratto

Se alla scadenza il contratto non viene disdetto dal Contraente o da Generali Italia, con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC), si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il contratto si risolve immediatamente se durante il periodo di proroga non è più attiva alcuna posizione assicurativa individuale e non sono stati versati premi nell'ultimo triennio.

In caso di disdetta, le prestazioni garantite sulle posizioni individuali in base ai versamenti effettuati rimangono in vigore alle condizioni del presente contratto.

## COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Art. 13 Recesso

Non è prevista la facoltà di recesso.

## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Art. 14 Costi

#### Costi sul premio<sup>10</sup>

Caricamenti percentuali sul premio	1,75%
------------------------------------	-------

#### Costi per l'erogazione della rendita

Caricamenti percentuali sulle rate di rendita attese	1,25%	Per le rendite: vitalizia; certa; reversibile; con controassicurazione
	1,50%	Per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza

<sup>10</sup> I coefficienti di conversione in rendita allegati al contratto sono già comprensivi dell'applicazione di questi costi.

## Valore trattenuto

È così determinato:

Trattenuto minimo	1,00%
Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+0,02%
Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+0,10%)	+0,02%

## ESEMPIO

Rendimento lordo della gestione separata: 3,05%

Valore trattenuto: 1,20% (= 1,00% + 0,02% x 10, pari al numero di intervalli di rendimento)

## SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

### Art. 15 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione delle assicurazioni oggetto del contratto.

## ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

### Art. 16 Beneficiari

I Beneficiari delle prestazioni di rendita vitalizia sono gli Assicurati.

Per la tipologia di **rendita reversibile**, il Beneficiario è l'Assicurato principale e, dopo il decesso di quest'ultimo, il Beneficiario è l'Assicurato reversionario, se ancora in vita.

Per le tipologie di **rendita certa per 5 o 10 anni e con controassicurazione**, i Beneficiari delle prestazioni per il caso di morte dell'Assicurato sono i soggetti indicati dall'Assicurato stesso per il tramite del Contraente o per testamento. In mancanza di designazione, i Beneficiari sono gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato.

### Art. 17 Modifica dei tassi di conversione in rendita

Generali Italia si riserva la facoltà di modificare, alla scadenza del contratto, i tassi di conversione in rendita, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.

In tal caso, Generali Italia comunica al Contraente, entro i 6 mesi precedenti la scadenza del contratto, i nuovi coefficienti di conversione in rendita che saranno applicati, in caso di tacito rinnovo, agli Assicurati inseriti in copertura successivamente.

Resta salva la facoltà del Contraente di disdettare il contratto entro i 30 giorni precedenti la scadenza con le modalità indicate all'art. 12.

### Art. 18 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del Contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in Euro.

La valuta contrattuale è espressa in Euro.

### Art. 19 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>11</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

**Generali Italia S.p.A.**

**Via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)**

**E-mail: [generali\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com)**

<sup>11</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

#### **Art. 20 Informativa dati personali**

Il Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'Informativa Contrattuale, di cui alla normativa sulla privacy (Regolamento UE N. 679/2016 - GDPR), predisposta da Generali Italia. Inoltre, se è previsto il trattamento dei dati particolari degli assicurati, il Contraente si impegna ad acquisire e trasmettere a Generali Italia il consenso degli assicurati al trattamento dei dati stessi. In questo caso il Contraente provvede ad adottare modalità di acquisizione e trasmissione di tali dati particolari, che non consentono al Contraente di prenderne visione e ne garantiscono la riservatezza.

Il Contraente si obbliga a tenere indenne Generali Italia da ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto di quanto sopra e, in ogni caso, dall'inosservanza della normativa sulla privacy da parte del Contraente stesso.

#### **Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

## ALLEGATO 1 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELL'ACCERTAMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

Grado	Attività	Punti
<b>Farsi il bagno o la doccia</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	10
<b>Vestirsi e svestirsi</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	10
<b>Andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare alla toilette (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato alla toilette	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	10
<b>Alzarsi e deambulare</b>		
1°	L'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come, ad esempio, la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	10
<b>Controllare le funzioni intestinali e urinarie</b>		
1°	L'Assicurato è completamente continente	0
2°	L'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	5
3°	L'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	10
<b>Bere e mangiare</b>		
1°	L'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere	5
3°	L'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale	10

## ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA RENDIGEN

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato RENDIGEN (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2. La Gestione separata è denominata in Euro.

3. La Gestione separata è riservata ai contratti e alle opzioni contrattuali che prevedono l'erogazione di rendite vitalizie.

### OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

### TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

#### 5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

#### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

#### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Tipologia di investimento	Limite massimo
Investimenti obbligazionari	100%
Investimenti immobiliari	40%
Investimenti azionari	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

## **VALORE DELLA GESTIONE E ONERI**

6. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

7. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

## **RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE**

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

9. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

10. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

## **CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE**

11. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

12. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

13. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.



generali.it